

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1938 del 16/04/2019
Oggetto	Rinnovo di concessione con cambio di titolarità per occupazione demaniale ad uso sfalcio e coltivazioni agricole COMUNE: Pieve di Cento, Galliera (BO) CORSI D'ACQUA: fiume Reno TITOLARE: Società agricola di Caselli Guglielmo e Daniele S.S. CODICE PRATICA N. BO13T0029/18RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1973 del 15/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sedici APRILE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: rinnovo di concessione con cambio di titolarità per occupazione demaniale ad uso sfalcio e coltivazioni agricole

COMUNE: Pieve di Cento, Galliera (BO)

CORSI D'ACQUA: fiume Reno

TITOLARE: Società agricola di Caselli Guglielmo e Daniele S.S.

CODICE PRATICA N. BO13T0029/18RN01

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di Demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e

Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- La DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la Determina del Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali: Il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.; la L. 23 dicembre 2000, n. 388; la L.R. 14 aprile 2004, n. 7; la L.R. 6 marzo 2007, n. 4; la D.G.R. 18 Maggio 2009, n. 667 "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi

d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che con la L.R. n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

richiamate le determinazioni regionali n. 3866 del 28/03/2007 (proc. B006T0379) e n. 11612 del 20/09/2013 (proc. B013T0029) con cui si rilasciavano all'Azienda Agricola Caselli Riccardo, con sede legale a Pieve di Cento (BO), in via Carbonara n. 17, C.F.:CSLRCP15G643U e P.IVA: 00109271205, rispettivamente la concessione ed il rinnovo di occupazione area demaniale ad uso sfalcio e coltivazioni agricole lungo il fiume Reno, in comune di Pieve di Cento e Galliera (Bo), censita al Catasto Terreni: **1) comune di Pieve di Cento: Fg 13** mapp.13, 14, 82, 111, 109, 107, 105, 103, 8, 9, 99, 98, 95, 92, 101, 51, 89, 85, 86; **Fg. 14** mapp. 63, 64, 65, 66, 117, 135; **Fg 17** mapp:1, 2, 283; **Fg 10** mapp. 6, 7,

45, 8, 9, 46, 10, 148, 40, 138, 136, 131, 125, 122, 151, 154; Fg. 9 mapp. 111, 69, 203, 70, 68, 202, 5, 67, 40, 6, 204, 203, 190, 7, 383; Fg 8 mapp. 2, 3, 31, 32, 33, 70, 193, 188, 189, 190; Fg 7 mapp: 38, 39, 40, 41, 44, 46, 19, 196, 197, 2, 3, 4, 105, 106, 1; Fg 6 mapp: 60, 23\p, 93, 97, 22\p, 185, 186, 188; Fg 2 mapp: 10, 7, 9, 54; Fg 1 mapp : 9, 7,. **2) Comune di Galliera:** Fg 1 mapp: 8, 10\p, 12\p, 15\p, 9; Fg 3 mapp: 2, 3, 43, con scadenza il 30/09/2019.

Superficie arginale ha 40.87.44 - Superficie golenale ha 1.07.60;

vista l'istanza di rinnovo senza modifica dell'occupazione e di cambio di titolarità acquisita al PGB0.2018.23544 del 10/10/2018, presentata dalla Società agricola di Caselli Guglielmo e Daniele S.S. con la medesima sede, C.F./P.I. 02794391207, a nome del legale rappresentante Caselli Guglielmo, nato a Cento (Bo) il 14/03/1977, C.F. CSLGLL77C14C469V, a seguito del decesso del titolare Caselli Riccardo come da documentazione acquisita agli atti;

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 390 del 12/12/2018 non sono state presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto del nulla osta idraulico del Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna rilasciato con determinazione n. 373 del 08/02/2019, acquisito agli atti ai sensi del R.D. 523/1904 con PGB0.2019.22546 del 11/02/2019, espresso in senso favorevole con prescrizioni ed allegato come parte integrante del presente atto (allegato 1);

considerato che la concessione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

considerato che l'uso per il quale è richiesta la concessione è sfalcio e coltivazioni agricole ai sensi della L.R. 7/2004 art. 20 comma 3 lett.a);

verificato che il concessionario è in regola con il pagamento dei canoni fino al 30/09/2019 e che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria di € 75,00;
- del canone anticipato 2019 in ragione di 3 ratei mensili (ottobre-dicembre) per l'importo di € 191,70;
- del deposito cauzionale di € 720,82;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti.

preso atto dell'avvenuta sottoscrizione per accettazione del disciplinare di concessione in coda al presente atto da parte della concessionaria assunta agli atti con PGBO.2019.55980 del 08/04/2019;

Attestata la regolarità amministrativa,

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare il rinnovo con cambio di titolarità alla Società agricola di Caselli Guglielmo e Daniele S.S., con sede legale a Pieve di Cento (BO), via Carbonara n. 17, C.F./P.I. 02794391207 in persona del legale rappresentante pro tempore, della concessione di occupazione area demaniale ad uso sfalcio e coltivazioni agricole lungo il fiume Reno, in comune di Pieve di Cento e Galliera (Bo), in area censita al Catasto Terreni: **1) comune di Pieve di Cento:** Fg 13 mapp.13, 14, 82, 111, 109, 107, 105, 103, 8, 9, 99, 98, 95, 92, 101, 51, 89, 85, 86; Fg. 14 mapp. 63, 64, 65, 66, 117, 135; Fg 17 mapp:1, 2, 283; Fg 10 mapp. 6, 7, 45, 8, 9, 46, 10, 148, 40, 138, 136, 131, 125, 122, 151, 154; Fg. 9 mapp. 111, 69, 203, 70, 68, 202, 5, 67, 40, 6, 204, 203, 190, 7, 383; Fg 8 mapp. 2, 3, 31, 32, 33, 70, 193, 188, 189,190; Fg 7 mapp: 38, 39, 40, 41, 44, 46, 19, 196, 197, 2, 3, 4, 105, 106, 1; Fg 6 mapp: 60, 23\p, 93, 97, 22\p, 185,186,188; Fg 2 mapp: 10, 7, 9, 54; Fg 1 mapp : 9, 7,. **2) Comune di Galliera:** Fg 1 mapp: 8, 10\p, 12\p, 15\p, 9; Fg 3 mapp: 2, 3, 43,.

Superficie arginale ha 40.87.44 - Superficie golenale ha 1.07.60

2)di stabilire che il rinnovo ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e **durata sino al 31/12/2024** (ai sensi dell'art. 17 della L.R. n.7/2004) ed il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza.

3)di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nel disciplinare in coda alla presente Determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nel nulla osta idraulico del Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna rilasciato con determinazione n. 373 del 08/02/2019, acquisito agli atti ai sensi del R.D. 523/1904 con PGBO.2019.22546 del 11/02/2019, espresso in senso favorevole con prescrizioni ed allegato come parte integrante del presente atto (allegato 1);

5)di stabilire che **il canone annuale** per occupazione ad uso sfalcio e coltivazioni agricole per una superficie arginale di ha 40.87.44 e golenale di ha 1.07.60, calcolato in applicazione dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.e ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, **è rideterminato in € 720,82 per l'anno 2019;**

6)di dare atto che il concessionario ha versato i canoni fino al 30/09/2019 e che pertanto a copertura dell'intera annualità 2019, detratto quanto già versato, è stato corrisposto l'importo di € 191,70 in data 04/04/2019 a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" mediante bonifico presso Poste Italiane S.p.A. IBAN: IT36R0760102400001018766509;

7)di stabilire che i canoni annuali successivi al 2019, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo

effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015);

8) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2019, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, applicando le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" o tramite bonifico presso Poste italiane con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

9) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;

10) di dare atto che il **deposito cauzionale** pari ad un'annualità del canone ai sensi dell'art.20 comma 11, è stato versato per l'importo di € 720,82 in data 12/04/2019 a favore di Regione Emilia Romagna - Presidente della Giunta regionale mediante bonifico presso Poste Italiane S.p.A., IBAN: IT18C0760102400000000367409;

11) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

12) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni in Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

13) di dare atto che il responsabile del procedimento è la P.O. Gestione Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

14) di stabilire che la presente Determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

15) dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.e ii. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

16) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche alle quali è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta da

TITOLARE: Società agricola di Caselli Guglielmo e Daniele S.S., con sede legale a Pieve di Cento (BO), via Carbonara n. 17, C.F./P.I. 02794391207

art. 1

Oggetto di concessione

COMUNE: Pieve di Cento e Galliera (Bo)

CORSO D'ACQUA: fiume Reno

COORDINATE CATASTALI: **1) comune di Pieve di Cento:** Fg 13 mapp.13, 14, 82, 111, 109, 107, 105, 103, 8, 9, 99, 98, 95, 92, 101, 51, 89, 85, 86; Fg. 14 mapp. 63, 64, 65, 66, 117, 135; Fg 17 mapp:1, 2, 283; Fg 10 mapp. 6, 7, 45, 8, 9, 46, 10, 148, 40, 138, 136, 131, 125, 122, 151, 154; Fg. 9 mapp. 111, 69, 203, 70, 68, 202, 5, 67, 40, 6, 204, 203, 190, 7, 383; Fg 8 mapp. 2, 3, 31, 32, 33, 70, 193, 188, 189,190; Fg 7 mapp: 38, 39, 40, 41, 44, 46, 19, 196, 197, 2, 3, 4, 105, 106, 1; Fg 6 mapp: 60, 23\p, 93, 97, 22\p, 185,186,188; Fg 2 mapp: 10, 7, 9, 54; Fg 1 mapp : 9, 7. **2) Comune di Galliera:** Fg 1 mapp: 8, 10\p, 12\p, 15\p, 9; Fg 3 mapp: 2, 3, 43

TIPO DI CONCESSIONE: concessione di occupazione demaniale ad uso agricolo/sfalcio - Superficie arginale ha 40.87.44, superficie golenale ha 1.07.60

PROCEDIMENTO: BO13T0029/18RN01 su istanza acquisita al PGB0.2018.23544 del 10/10/2018

art. 2

Condizioni generali

Il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato alla domanda suddetta, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi. L'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

La presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

Il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa.

Il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

Art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

La concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario.

Art. 4

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza, ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004, è fissata

al 31/12/2024. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004.

Art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla scrivente Struttura prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, entro la scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte della scrivente .

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

Art.6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni derivanti dalla presente concessione, secondo le modalità e l'importo ivi indicati. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito

a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza agli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

Art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna e trasmesse al titolare in allegato al presente atto.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 373 del 08/02/2019 BOLOGNA

Proposta: DPC/2019/394 del 07/02/2019

Struttura proponente: SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: NULLA OSTA IDRAULICO AI SENSI DEL R.D. 523/1904 - BOLOGNA
AUTORIZZAZIONE AI FINI IDRAULICI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE PER
OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI AD USO SFALCIO E COLTIVAZIONI
AGRICOLE, FIUME RENO. COMUNI DI PIEVE DI CENTO E GALLIERA (BO) -
PROCEDIMENTO N. BO13T0029-18RN01

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

Firmatario: CLAUDIO MICCOLI in qualità di Responsabile di servizio

**Responsabile del
procedimento:** Claudio Miccoli

Firmato digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 8 maggio 1904, n. 368, "Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi";
- il R.D. 09 dicembre 1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria e delle opere di bonifica";
- l'art.822 del Codice Civile, Demanio Pubblico;
- la legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la D.G.R. n.3939/1994, direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- l'art. 19 comma 5 della L.R. n. 13/2015, che assegna, tra l'altro, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile l'espressione del nulla-osta idraulico;
- l'art. 13 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7, per i soli aspetti inerenti la funzionalità idraulica;
- il P.S.A.I. vigente (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Reno/Po) redatto dall'Autorità di Bacino del Reno;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)".

Richiamata la L.R. 30 luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale è stato riformato il sistema di governo territoriale a cominciare dalla ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione e quindi anche quello dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, ora Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (A.R.S.T. e P.C.);

Dato atto che nell'ambito della normativa adottata per definire i percorsi di riordino delle funzioni territoriali avviati con la sopra richiamata L.R. n. 13/2015, particolare rilevanza assume la D.G.R. n. 622 del 28 aprile 2016, con la quale la Giunta Regionale ha modificato, a decorrere dalla data del 01/05/2016, l'assetto organizzativo e funzionale A.R.S.T. e P.C.;

Richiamate altresì:

- la Legge n. 241/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la D.G.R. n. 2416/2008, "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
- la D.G.R. del 28 aprile 2016 n. 622, "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- la Determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente 26 maggio 2016, n. 8518, "Individuazione dei dirigenti autorizzati ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 7/2016 e della deliberazione di Giunta n. 712/2016";
- la determinazione di organizzazione del 23 dicembre 2016 n. 2587, del Dirigente del Servizio Area Reno e Po di Volano, A.R.S.T. e P.C.;

Premesso che:

- a seguito dell'attuazione della L.R. n. 13/2015, i procedimenti di rilascio delle concessioni del demanio idrico sono assegnate all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia - ARPAE - tramite la struttura Autorizzazioni e Concessioni - S.A.C. - con decorrenza 1° maggio 2016;
- dalla stessa decorrenza del 1° maggio 2016, all'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - compete il rilascio dei nulla osta ai soli fini idraulici, di cui alla L.R. n.7/2004 e s.m.i.;

Preso atto:

che con nota PGBO.2018.23544, del 10.10.2018., registrata al protocollo del Servizio con n. PC/2018/0056418 il 22.11.2018, l'ARPAE SAC di Bologna ha richiesto il nulla osta idraulico relativo all'istanza di concessione presentata DALLA DITTA: CASELLI GUGLIELMO E DANIELE s.s., PARTITA I.V.A. 02794391207 finalizzata al rilascio della concessione di occupazione di aree del demanio idrico ad uso SFALCIO FORAGGIO E COLTIVAZIONE AGRICOLE, nel Comune di PIEVE DI CENTO E GALLIERA (BO).

Lotti (fogli e mappali): Fiume Reno, in provincia di Bologna, comune di Pieve di Cento:

Fg 13 mapp: 13, 14, 82, 111, 109, 107, 105, 103, 8, 9, 99, 98, 95, 92, 101, 51, 89, 85, 86.

Fg 14 mapp: 63,64,65,66,117,135

Fg 17 mapp: 1,2,283.

Fg 10 mapp: 6,7,45,8,9,46,10,148,40,138,136,131,125,122,151, 159, 154.

Fg 9 mapp: 111,69,203,70,68,202,5,67,40,6,204,203,190,7,383.

Fg 8 mapp: 2,3,31,32,33,70,193,188,189,190.

Fg 7 mapp: 38,39,40,41,44,46,19,196,197,2,3,4,105,106,1.

Fg 6 mapp: 60,23\p,93,97,22\p, 185, 186, 188.

Fg 2 mapp: 10,7,9,54.

Fg 1 mapp: 9,7.

Comune di Galliera

Fg 1 mapp: 8,10\p,12\p,15\p,9.

Fg 3 mapp:2,3,43.

Superficie arginale complessiva: ha 40.87.44

Superficie golenale complessiva: ha 1.07.60

Considerato che:

- l'occupazione di area del demanio idrico consiste in sfalcio delle arginature, come indicato nella domanda di concessione e individuata negli stralci cartografici a supporto della domanda;
- dalla consultazione degli elaborati del P.S.A.I. (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Reno) redatti dall'Autorità di Bacino del Reno, le aree occupate ricadono nelle aree **P1 (inondazioni rare, ARGINE)** /~~P2 (inondazioni poco frequenti)~~ /**P3 (inondazioni frequenti GOLENA)**;

Valutato che, nell'ambito del procedimento sopra richiamato, l'utilizzo di tale area del demanio idrico non altera negativamente il buon regime idraulico del fiume Reno;

Attestato che il sottoscritto dirigente, Responsabile del Procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa:

di rilasciare il nulla osta ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, alla richiesta di nulla osta formulata da ARPAE-SAC di Bologna relativamente al procedimento di concessione presentato dalla ditta: CASELLI GUGLIELMO E DANIELE s.s., partita I.V.A.02794391207 finalizzata al rilascio della concessione di occupazione di aree del demanio idrico ad uso SFALCIO FORAGGIO E COLTIVAZIONE AGRICOLE, nel Comune di PIEVE DI CENTO E GALLIERA (BO).

Lotti (fogli e mappali): Fiume Reno, in provincia di Bologna, comune di Pieve di Cento:

Fg13 mapp: 13, 14, 82, 111, 109, 107, 105, 103, 8, 9, 99, 98,95, 92, 101, 51, 89, 85, 86.

Fg 14 mapp: 63, 64, 65, 66, 117, 135

Fg 17 mapp: 1, 2, 283.

Fg10 mapp: 6, 7, 45, 8, 9, 46, 10, 148, 40, 138, 136, 131, 125, 122,

151,159, 154.

Fg 9 mapp: 111, 69, 203, 70, 68, 202, 5, 67, 40, 6, 204, 203, 190, 7, 383.

Fg 8 mapp: 2, 3, 31, 32, 33, 70, 193, 188, 189, 190.

Fg 7 mapp: 38, 39, 40, 41, 44, 46, 19, 196, 197, 2, 3, 4, 105, 106, 1

Fg 6 mapp: 60, 23\p, 93, 97, 22\p, 185, 186, 188.

Fg 2 mapp: 10, 7, 9, 54.

Fg 1 mapp: 9, 7.

Comune di Galliera

Fg 1 mapp: 8, 10\p, 12\p, 15\p, 9.

Fg 3 mapp: 2, 3, 43.

Superficie arginale complessiva: ha 40.87.44

Superficie golenale complessiva: ha 1.07.60

di condizionare l'utilizzo delle aree demaniali alle seguenti prescrizioni vincolanti:

- 1) Dal ciglio della sponda fluviale e dal piede in golena dell'argine dovranno essere mantenute delle fasce di rispetto larghe almeno quattro metri ciascuna.
- 2) Le superfici arginali e le fasce di rispetto di cui sopra dovranno essere mantenute a prato naturale permanente con la proibizione di qualsiasi coltivazione, andrà altresì evitato il proliferarsi di essenze arbustive od arboree, eliminando quelle eventualmente presenti. Nei piani golenali, con l'eccezione delle fasce di rispetto di cui sopra, sarà consentita, oltre al prato naturale, la sola coltivazione di erba medica o prato stabile polifita. Per tali coltivazioni sarà consentita la preparazione del terreno con lavorazioni che non dovranno superare i trenta centimetri di profondità. Al termine del ciclo colturale del medicaio e/o del prato stabile polifita (di durata almeno quadriennale) potrà essere autorizzata, comunque per una sola annata agraria, la coltivazione di seminativi non impattanti con il regime idraulico.

- 3) Su tutte le superfici date in concessione è proibita la concimazione sia chimica che organica, il diserbo chimico e l'uso di fitofarmaci.
- 4) È a carico del concessionario lo sfalcio dei corpi arginali, dal piede arginale esterno al piede interno, corrispondenti al lotto assegnato, nonché di tutte le aree fino al ciglio di sponda della cunetta di magra ricadenti all'interno del perimetro del lotto stesso. Tale sfalcio dovrà essere eseguito almeno due volte l'anno.
- 5) In ogni caso lo sfalcio delle erbe è subordinato alle esigenze idrauliche dell'Amministrazione concedente. Sarà quindi facoltà del Servizio far anticipare o posticipare, od anche impedire, i lavori di cui sopra in caso di piene, di temute inondazioni ed in ogni altra evenienza in cui, a giudizio del Servizio stesso, ciò apparisse necessario, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o riduzioni del canone.
- 6) Le operazioni colturali, lo sfalcio delle erbe, la loro lavorazione in luogo e la successiva raccolta dei prodotti con il trasporto fuori dalle arginature dovranno essere eseguiti in modo da non arrecare danni alle superfici arginali. Sarà quindi vietato, in caso di pioggia, il transito sopra i manufatti arginali dei mezzi agricoli
- 7) È vietato il pascolo degli animali sulle scarpate e banche dei corpi arginali. Eventuali trasgressori incorreranno nelle penalità comminate dalle norme di polizia idraulica e risponderanno dei danni arrecati.
- 8) Il concessionario non potrà con i raccolti tenere ingombre le superfici arginali, questi dovranno essere caricati e trasportati fuori dalle arginature nel minor tempo possibile. Soprattutto le fasce di rispetto e le sommità arginali devono essere sempre libere da ostacoli di qualsiasi genere.
- 9) È vietato al concessionario qualunque lavoro che tendesse ad alterare lo stato delle scarpate, dei piani delle banche e sottobanche, quand'anche avesse ciò per scopo di aumentare il terreno prativo. È vietato anche lo scarico di materiale terroso, la costruzione di arginelli od altre forme di impedimento al libero deflusso delle acque.
- 10) Il concessionario non potrà impedire od ostacolare lo sfalcio anche totale delle sommità o delle fasce di rispetto in qualunque tempo venisse fatto dall'Amministrazione idraulica o da chi ha l'onere della manutenzione di strade o rampe, né per tale sfalcio, e conseguente eventuale mancanza di prodotto, potrà pretendere qualsiasi compenso od abbuono.
- 11) L'area demaniale in concessione dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza.
- 12) L'Amministrazione idraulica nell'ambito delle proprie competenze si riserva il diritto di eseguire lavori,

manutenzioni, rilievi ed in genere di occupare, modificare o alterare in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo i suoli, ed il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso del canone, se non quando fosse privato, a causa del lavoro e dell'occupazione, del prodotto per più di un quinto dell'intera superficie concessa. In tal caso la riduzione del canone sarà in proporzione della perdita di superficie produttiva da determinarsi con insindacabile giudizio dell'Amministrazione idraulica. La riduzione avrà luogo solamente per l'annata in cui il prodotto della superficie del terreno occupato o danneggiato sia venuto a mancare.

- 13) Il personale dell'Amministrazione concedente, di Imprese incaricate dalla stessa Amministrazione o chiunque altro sia autorizzato potranno percorrere le superfici concessionate, eseguirvi lavori, rilievi, saggi, ecc., senza che mai possa competere alcun compenso al concessionario. Le superfici concessione, limitatamente alle sommità degli argini o alle fasce di rispetto, potranno essere percorse da altri concessionari che non potendo altrimenti accedervi, necessitano di tale passaggio per accedere ai lotti a loro concessionati.
- 14) Il concessionario è l'unico responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi e per i relativi risarcimenti, nonché per eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione concedente
- 15) L'intervento dovrà essere realizzato in conformità a quanto dichiarato nella domanda di concessione e agli elaborati allegati. L'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Bologna.
- 16) Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico di tipo P1-P3 e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'utilizzatore e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso.
- 17) Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

- 18) Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio al Richiedente o ai tecnici dallo stesso incaricati.
- 19) L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
- 20) L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.
- 21) In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano-sede di Bologna, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.
- 22) L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato per iscritto al Servizio Area Reno e Po di Volano sede di Bologna, con almeno 15 gg di anticipo e gli stessi dovranno iniziare entro 6 mesi dalla data di rilascio della concessione da parte di Arpae. Dovrà, altresì, essere comunicata in forma scritta la fine lavori per consentire eventuali sopralluoghi e verifiche da parte dell'Autorità Idraulica territorialmente competente.
- 23) La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.
- 24) L'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'Amministrazione regionale e una copia sarà trasmessa all'A.R.P.E. dell'Emilia-Romagna S.A.C. di Bologna.

Claudio Miccoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.